

Il lavoro autonomo occasionale

L'art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 2222 del Codice Civile sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla co-co-co il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;
- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Com'è noto il D.Lgs 276/03, disciplinando il campo delle collaborazioni coordinate e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per quei rapporti lavorativi che superano i 30 giorni e/o i 5000 euro nel corso dell'anno solare con lo stesso committente.

A tal proposito il Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o a programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti d'opera resi al committente (v. circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

BASE IMPONIBILE

I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall'obbligo contributivo.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. I del TUIR.

L'art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l'imponibile sia ricavato per differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Quindi l'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.